

- di volere ed essere capaci di adeguare il comportamento e l'uso delle risorse ai cambiamenti interni ed esterni all'Azienda, di riconoscere l'importanza dei punti di vista di quanti contribuiscono o beneficiano, direttamente o indirettamente, dei servizi
- di contestualizzare le regole e le procedure al fine di garantire la massima specificazione del comportamento, di cambiare il proprio punto di vista e il proprio comportamento ad ogni evidenza di errore o di difetto, di non condizionare la realizzazione di un compito alla sua esclusiva coerenza con il ruolo ricoperto da chi la può assicurare.

Questi valori e richieste di comportamento giustificano la natura fiduciaria degli incarichi di funzioni dirigenziali.

2.5. Revoca degli incarichi

La revoca degli incarichi dirigenziali avviene secondo la vigente normativa contrattuale e regolamentare.

2.6. Funzioni amministrative

In considerazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 quater D.Lgs. n. 229/99 circa la concentrazione nella figura del Direttore Generale di tutti i poteri di indirizzo, di gestione e di verifica, nonché in attuazione dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, l'ordinamento aziendale tende al principio della distinzione tra la funzione di indirizzo, controllo e programmazione da una lato, ed attuazione e gestione dall'altro.

Il Direttore Generale esercita la propria funzione attraverso l'adozione di provvedimenti che sono denominati **DELIBERAZIONI**. Egli può delegare alcune funzioni che gli sono proprie a dirigenti aziendali;

I dirigenti esercitano le proprie funzioni, ovvero quelle delegate loro dal Direttore generale, attraverso atti che sono denominati **DETERMINAZIONI**. All'interno